

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE SEDE DURATA

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'artt.32 e sgg, del D. Lgs. 117/2017 (il "Codice del Tezo Settore", d'ora innanzi "CTS") una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: EDEN-UN SORRISO PER LA SOLIDARIETA' ODV.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzaqzione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.



Art.2 SEDE

La sede sociale dell'Associazione è in Reggio Emilia Via G.Balla,6.

Art.3 DURATA

L'associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

TITOLO SECONDO
SCOPI E ATTIVITA'

Art.4 SCOPO

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'associazione, con l'assenza di ogni finalità di lucro presegue fini solidaristici attraverso la promozione e/o il sostegno di opere e attività di prevenzione e cura delle situazioni di disagio. L'Associazone si impegna anche mediante il coinvolgimento della comunità a migliorare le condizioni sociali, sanitarie, economiche di bambini e adulti, anche in paesi in via di sviluppo, svolgendo gratuitamente la propria attività in coerenza con i principi ispiratori del gruppo costituente

Art.5 ATTIVITA'

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 l.t));
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 l.u));
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 l.i)).



In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) Promozione di iniziative solidaristiche a favore di persone in stato di bisogno;
- b) Realizzare o sostenere opere fondamentali quali centri socioriabilitativi, centri sanitari e poliambulatori, strutture ricreative e di socializzazione, comunità educative e assistenziali e sanitarie in particolare rivolte all'infanzia e alla gioventù;
- c) Sostegno a progetti di solidarietà internazionali;
- d) Promozione e organizzazione di corsi convegni manifestazioni, mostre volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della solidarietà.

L'associazione può collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali operanti in analoghi settori.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART.6 AMMISSIONE

Possono essere soci di EDEN – UN SORRISO PER LA SOLIDARIETA' ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedere per iscritto, è deliberata da Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni all'interessato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Per tutto quanto non specificato si applica l'art. 23 del CTS.

Art.7 PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA'

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità libera elettività delle cariche, uguaglianza tra i soci ed effettività dei rapporti associativi.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

I soci sono obbligati in particolare:

- a) Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere regolarmente adottate dagli organi associativi;
- b) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) A versare la quota associativa. Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione.

I soci hanno diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- c) A eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ad esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 23.

Art. 9 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, a norma dell'art.17 c.3 e 4 del CTS, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci che prestano attività volontaria sono assicurati, dall'associazione contro gli infortuni le malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, morte, decadenza o esclusione:

- a) Il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) L'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti in contrasto con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) La decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.



TITOLO QUARTO GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente
- Organo di controllo (se obbligatorio per Legge)
- Organo di revisione (se obbligatorio per Legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e la loro elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 L'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'Attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) Approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

- della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- f) Approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) Delibera la trasformazione, la fusione dell'Associazione;
- c) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da far pervenire a tutti associati almeno sette giorni prima contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorrono la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Ciascun associato ha un voto ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le votazioni vengono espresse in forma palese tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. Sarà cura del Comitato Direttivo definire le modalità e quando utilizzare tale mezzo.

Art.13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Il Consiglio è convocato da Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.



Art. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

TITOLO QUINTO ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO SESTO PATRIMONIO -ESERCIZIO FINANZIARIO-PERSONALE- LIBRI SOCIALI

Art. 17 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative
- b) Contributi di soggetti pubblici e privati
- c) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Entrate derivanti da attività diverse di carattere marginale e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

f) Beni immobili e mobili;

g) Ogni altro tipo di enterta prevista dalla legge.

Art. 18 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche inidretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.19 PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Art.20 BILANCIO

L'Esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 21 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.

117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art.22 PERSONALE

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato.

Art.23 LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti da atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Il registro dei volontari è regolamentato dalle medesime norme dello statuto che disciplinano il libro degli associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie. Il libro degli associati e il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo è tenuto a cura del consiglio direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno diritto di esaminare detti libri sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare e di ottenere copia dei libri sociali, recandosi presso la sede dell'associazione, previa richiesta di appuntamento.

TITOLO SETTIMO SCIoglimento E RINVIO

Art.24 SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall'Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori.

Art.25 RINVIO

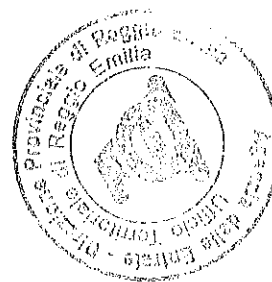
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme del CTS, del codice civile ed od ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.

Presidente
[Signature]

Segretario
[Signature]

[Signature]

16/03/2022
N. 4889 - CUNO - esente
Il Presidente della Commissione



(*) firma su delega della Giunta Provinciale
dell'Amministrazione

Il Dinamico
[Signature]
Seconda Area F.